

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Medicina generale
Contenuto	CONCESSIONE USO AMBULATORIO PUBBLICO PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI BUGGIANO – DOTT.SSA GIULIA SANTINI

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC MMG E CONTINUITA' ASSISTENZIALE
Direttore della Struttura	LATELLA BRUNO - f.f.
Responsabile del procedimento	GALLIGANI STEFANIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Rilevato che con atto d’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28.04.2022, è divenuto esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale che regola i rapporti con i medici di assistenza primaria;

Preso atto della documentazione, atti protocollo n. 1645 del 10.01.2023, dalla Dott.ssa Giulia SANTINI (Cod. Reg. 394262), medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta presso l’ambito territoriale di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia Uzzano, con la quale il suddetto medico richiede l’uso dell’ambulatorio pubblico situato presso la Casa della Salute di Buggiano, Via Martiri del 16 marzo 1978 – Buggiano (PT), per 5 accessi settimanali da utilizzare quale studio professionale per lo svolgimento dell’attività di convenzione, a far data dal 30.01.2023;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dott. Alessandro Pecchioli, Direttore SOS Coordinamento Sanitario Servizi Zona Valdinievole (conservato agli atti);

Ritenuto opportuno favorire lo svolgimento dell’attività di base in ambiente pubblico e vistane la disponibilità;

Rilevato che è necessario dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., al fine di dare corso tempestivamente all’attuazione degli istituti di cui al presente atto;

Ritenuto opportuno inoltre, per le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire relativamente alle modalità di accesso presso gli ambulatori pubblici della Casa della Salute di Buggiano, procedere tramite nota del Direttore della S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale e successiva redazione del Verbale di Accordo;

Dato atto che il Direttore f.f. della SOC MMG e Continuità Assistenziale, dott. Bruno Latella, nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Stefania Galligani, in servizio c/o la SOC MMG e Continuità Assistenziale;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di concedere l’uso, dell’ambulatorio pubblico situato presso della Casa della Salute di Buggiano in Via Martiri del 16 marzo 1978 – Buggiano (PT), per 5 accessi settimanali, con decorrenza dal 30.01.2023,

alla Dott.ssa Giulia SANTINI (Cod reg. 394262), per lo svolgimento di attività convenzionata, con divieto di esercizio di libera professione, previa redazione del verbale d'accordo secondo quanto previsto con delibera del Direttore Generale n. 264 del 15.02.2018;

- 2) Di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4 della della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005
- 3) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 4) di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE f.f.
S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale
Dott. Bruno Latella